

Civile Ord. Sez. 6 Num. 511 Anno 2019

Presidente: DORONZO ADRIANA

Relatore: CAVALLARO LUIGI

Data pubblicazione: 11/01/2019

ORDINANZA

sul ricorso 16199-2017 proposto da:

COMPAGNIA AEREA ITALIANA SPA, in persona dell'Amministratore delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOSAFAT RIGANO';

- ricorrente -

contro

MARELLA PIERLUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DUILIO, 12, presso lo studio dell'avvocato MARCO SALVATI, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

9649
18



avverso la sentenza n. 2157/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 19.4.2017, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l'illegittimità del termine apposto al contratto stipulato tra EAS s.p.a. (poi AirOne s.p.a.) e Pierluigi Marella, condannando Alitalia-CAI s.p.a. a ripristinare il rapporto di lavoro e a pagare al lavoratore l'indennità ex art. 32, l. n. 183/2010;

che avverso tale pronuncia CAI s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che Pierluigi Marella ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 32, l. n. 183/2010, per avere la Corte di merito escluso la fondatezza dell'eccezione di decadenza dall'impugnazione del contratto a termine sul rilievo che bastasse a dar prova dell'impugnazione medesima la (prova della) spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, ancorché non vi fosse prova dell'avvenuta sua ricezione;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 345, 416 e 420, comma 5°, c.p.c.,



nonché dell'art. 2697 c.c., per non avere la Corte territoriale ammesso la prova testimoniale riportata a pagg. 10-11 del ricorso per cassazione;

che il primo motivo è manifestamente infondato, essendosi chiarito che la produzione in giudizio di un telegramma o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, oltre a costituire prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, fa sorgere la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 24015 e 22687 del 2017), onde spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto (Cass. n. 17204 del 2016), come nel caso di irregolarità compiutesi nel procedimento di recapito (Cass. n. 19232 del 2018);

che contrari argomenti non possono desumersi da Cass. n. 20068 del 2015, cit. da parte ricorrente a suffragio della propria censura, dal momento che l'affermazione ivi contenuta secondo cui l'impugnazione, per poter essere efficace, necessita di essere ricevuta dal datore di lavoro, non esclude ovviamente che la prova di tale conoscenza possa essere data mediante la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.;

che il secondo motivo è invece inammissibile, pretendendosi da parte ricorrente un riesame del giudizio (di fatto) circa l'inconferenza della prova articolata in prime cure, nella specie non possibile per difetto dei presupposti di ammissibilità di qualsiasi censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. (art. 348-ter, ult. co., c.p.c.);



che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.200,00, di cui € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 6.11.2018.

La
